



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del Reg. Data 19.01.2023	OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2023.
----------------------------------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **19** del mese di **GENNAIO** alle **ore 17:20** la giunta Comunale del comune di Isca sullo Ionio è stata convocata in presenza.

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si – no)
1	MIRARCHI Vincenzo	Sindaco	SI
2	BATTAGLIA Marziale	Vice – Sindaco -Assessore	SI
3	BONELLI Gessica	Assessore	NO

Assiste il **Segretario Comunale, Dott.ssa Samuela Egiziano** con funzioni consultive, referenti e di assistenza che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta nella sua qualità il **Sindaco, il Dott. Vincenzo Mirarchi** che dichiara aperta la trattazione sopra indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”* in forza del quale *“ I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ... ”*;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.03.2018, ad oggetto *“ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ART. 4 D. LGS. 23/2011 ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO”*;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...)”*;

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare, in coerenza con il summenzionato art. 4, comma 7 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, la misura tariffaria;

RICHIAMATA la necessità di approvare le misure dell'imposta di soggiorno per il Comune di Isca sullo Ionio;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico – finanziaria, ovvero del Bilancio di previsione finanziario 2023–2025;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, con il quale si rende noto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'articolo 1, comma 775, prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo,*

accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15 – 15 – quater del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15 – bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15 – quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla **TABELLA A**), in coerenza con l'art. 6 della vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore;

TABELLA A

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER PERSONA
Hotel 5 stelle e superiori e Villaggi Turistici	2
Hotel 4 stelle	2
Hotel 3 stelle	1
Hotel 2 stelle	1
Hotel 1 stella	1
Agriturismi	1
Campeggi	1
Locazioni brevi ex art. 4 D. L. 24 aprile 2017, n. 50	1,5
B & B e tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie di cui sopra	1,5

- 3) **DI DARE ATTO** che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 01/06/2023 e fino al 31/08/2023;
- 4) **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art.15 del regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno, il funzionario responsabile dell'imposta, individuandolo nel responsabile del Servizio finanziario, nonché del servizio tributi Associato, Sig. Vincenzo Larocca;
- 5) **DI DISPORRE** che il servizio finanziario comunichi alle strutture gli obblighi previsti all'art. 8 del vigente regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno;

6) DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2023" esprime **Parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio, 19.01.2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
f.to Vincenzo Larocca

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO – ANNO 2023" esprime **Parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio, 19.01.2023

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
f.to Vincenzo Larocca

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Mirarchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Che altresì la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. 397 ai sensi dell'art. 125 del medesimo T.U.

Isca sullo Ionio, 25/01/2023

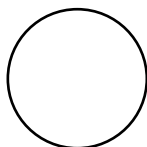
D'ORDINE DEL SEGRETARIO
F.to Procopio Santa Carmela

Ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. 28/12/2000, N. 445

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo Ufficio

Isca sullo Ionio,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Samuela Egiziano

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____ (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio).

Isca sullo Ionio, 19/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Samuela Egiziano